

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2020, n. 3-1115.

Legge regionale 31/2006, articolo 4, comma 2. Regolamento regionale 16/R del 2006, articolo 8, comma 7. Autorizzazione in sanatoria per ampliamento di manufatto esistente ubicato nella fascia di rispetto della ferrovia Canavesana, in Comune di Oglianico (TO). Disposizioni.

A relazione dell'Assessore Gabusi

Premesso che:

il D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 all'art. 49 stabilisce che è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia;

l'art. 60 dell'anzidetto Decreto afferma che quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F. S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M. C. T. C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56;

con l'articolo 105 del decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 112 sono state conferite alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti, tra l'altro, le deroghe alle distanze legali per la costruzione di manufatti entro la fascia di rispetto delle ferrovie;

la Legge Regionale n. 31 del 7 agosto 2006 definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga alle distanze legali per la costruzione e l'ampliamento di manufatti, entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture ferroviarie in concessione;

in particolare, l'articolo 2, comma 4, della suddetta legge regionale stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata previo parere tecnico urbanistico del comune competente per territorio e previo parere della società concessionaria, acquisito il nulla-osta da parte del competente Ministero ai fini della sicurezza dell'esercizio del trasporto;

con Regolamento Regionale n. 16/R, approvato con D.P.G.R. 28 dicembre 2006, sono state normate le disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione di cui alla suddetta L.R.

Richiamato, in particolare, che:

l'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31/2006 sancisce che ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'ampliamento di manufatti esistenti, la Giunta regionale con deliberazione valuta le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali;

il comma 7 dell'articolo 8 del regolamento regionale 16/R del 2006 stabilisce che qualora la Giunta regionale si avvalga della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 31/2006, l'ampliamento di manufatti esistenti è subordinato all'ottenimento, in sede di Conferenza di servizi, come prevista all'articolo 2, comma 4, della medesima legge, di tutte le autorizzazioni necessarie ivi compreso il parere dei Vigili del Fuoco e dell'ASL competenti per territorio. La Conferenza di servizi, valutati i criteri generali di cui all'articolo 3 della L.R. n. 31/2006, assume la determinazione conclusiva, cui si riferisce il provvedimento finale della Regione Piemonte Direzione Trasporti.

Preso atto che in data 19/12/2019 a mezzo PEC è pervenuta, negli uffici della Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture, la nota prot. n. 3299 del Comune di Oglianico (TO), tendente ad ottenere l'autorizzazione alla riduzione delle distanze legali per fabbricati situati in

fascia di rispetto ferroviaria, allegando la documentazione tecnico – amministrativa ricevuta dal Proponente.

Dato atto che dalla documentazione pervenuta si evince che:

l'immobile è di proprietà della Società Andrea's SRL sito in Comune di Oglianico (TO), Via San Grato n. 13, è distinto al foglio n. 3, mappale n. 469 del C.T. dello stesso Comune, ed è ubicato nella fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese (tratta Rivarolo – Pont), sul lato destro della linea stessa alla progressiva km. 26+010;

per la realizzazione di quanto richiesto il Comune di Oglianico, con nota prot. n. 676 del 15/3/2019, aveva già espresso il proprio parere urbanistico favorevole condizionato al parere del gestore dell'infrastruttura ovvero al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (di seguito denominato GTT);

il GTT con nota prot. n. 29056 del 28/10/2019 aveva trasmesso al Comune di Oglianico il proprio parere negativo all'accoglimento dell'istanza, per non ottemperanza ai disposti dell'art. 8, comma 2, del Regolamento Regionale n. 16/R del 28/12/2006, fatta salva la verifica dell'applicabilità, da parte della Giunta Regionale per il caso specifico, dell'art. 4, comma 2 della L.R. 31/2006; con la medesima nota il GTT comunicava pertanto al Comune di Oglianico la possibilità di trasmettere tale richiesta alla Regione Piemonte;

alla documentazione trasmessa dal Comune di Oglianico è allegata una relazione redatta dal tecnico incaricato dalla Proprietà, Geom. Aura Truffa, iscritta al collegio dei Geometri di Torino e Provincia con il numero 9378, in cui si dichiara che il progetto di sanatoria del capannone produttivo è finalizzato all'apertura di un'attività di ristrutturazione mobili che, di conseguenza, potrebbe riqualificare un'area da tempo dismessa, ma soprattutto potrebbe generare posti di lavoro, prevedendo una parte di attività di lavoro manuale di manutenzione e rimessa a nuovo del mobilio e una parte di lavoro d'ufficio amministrativo quantificabile in n. 6 posti di lavoro; in caso di ottenimento della sanatoria per l'ampliamento, ha inoltre dichiarato che verrebbe realizzato sull'intero edificio un intervento migliorativo dal punto di vista ambientale, con sostituzione dei serramenti e rimozione del manto di copertura in amianto per un corretto smaltimento dello stesso;

Dato atto che, dalle risultanze istruttorie svolte dal suddetto Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture sulla base di quanto dichiarato dal tecnico incaricato dalla proprietà, emerge che sussistano i presupposti per l'applicazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 31 del 7 agosto 2006, e quindi per avviare la Conferenza di servizi, di cui all'articolo 2, comma 4, per la verifica di accoglibilità da parte degli Uffici Regionali, dell'istanza di richiesta di autorizzazione in sanatoria dell'ampliamento del fabbricato ad uso produttivo, sito nel Comune di Oglianico (TO), ubicato all'interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese di proprietà della Società Andrea's S.r.l., a tutela della salvaguardia e dell'aumento degli attuali livelli occupazionali nell'area, nonché della situazione ambientale migliorativa.

Dato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nella forma di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del regolamento regionale 16/R del 2006, di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 31/2006, ai fini del

rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 2 della medesima legge regionale, riferita all'istanza di richiesta di autorizzazione, in sanatoria, dell'ampliamento del fabbricato ad uso produttivo, sito nel Comune di Oglianico (TO) e ubicato all'interno della fascia di rispetto della Ferrovia del Canavese, valutate le particolari circostanze locali, con attenzione agli aspetti economico-occupazionali ed ambientali;

- di demandare alla Direzione Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte, Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture di avviare la conferenza di servizi, per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 8 del suddetto regolamento 16/R del 2006;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)